

A 20 anni dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dei Minori

I cambiamenti avvenuti nel mondo a partire dagli anni '60, come il processo di decolonizzazione, l'emergere di nuove realtà sociali, il passaggio da forme economico-produttive di tipo industriale a quelle post-industriali, i cambiamenti culturali verso sistemi complessi, l'impatto dei mass-media, i processi di globalizzazione, la nuova sensibilità ecologica, hanno determinato il sorgere di nuovi problemi e di nuove attenzioni nei confronti del mondo dell'infanzia e dei processi educativi.

Dopo la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* (1948) e la *Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo* (1959), era gradualmente emersa la necessità di mettere a punto strumenti più aderenti ai cambiamenti socio-culturali che avevano coinvolto anche l'infanzia e che soprattutto fossero in grado di andare oltre la mera enunciazione di principi.

La Dichiarazione del 1959, poco conosciuta tra l'opinione pubblica mondiale, risultò scarsamente funzionale allo sviluppo di una diffusa coscienza dei diritti dei minori. Anche importanti documenti, come i *Patti Internazionali sui Diritti dell'Uomo* del 1966, avevano aggiunto poco di nuovo rispetto a quanto enunciato nelle precedenti Dichiarazioni sull'infanzia e sull'educazione. In questi documenti emergeva una certa dose di paternalismo, in quanto il fanciullo era sempre visto in una posizione subordinata rispetto a quella del mondo adulto.

I minori non erano riconosciuti come titolari di diritti autonomi, bensì come oggetto di tutele da parte degli adulti. Non essendo ancora uomini, i fanciulli non potevano usufruire pienamente dei diritti umani. Tuttavia stavano gradualmente emergendo a partire dagli anni '70 nuove visioni dell'infanzia e dell'adolescenza, grazie alla diffusione di conoscenze sociologiche e psicologiche e di studi e ricerche sperimentali.

A livello di opinione pubblica e delle legislazioni nazionali si è fatta strada la consapevolezza che i minori debbano essere il soggetto centrale dei provvedimenti che li riguardano e che i loro interessi siano prioritari rispetto a quelli degli adulti. Tutto ciò ha portato alla consapevolezza che i minori hanno diritti da conquistare e da rivendicare ed hanno bisogno di precise garanzie per difenderli dalle violazioni del mondo adulto.

A partire dal 1978 un gruppo di giuristi e di esperti internazionali iniziò a lavorare su di un nuovo testo che conciliasse principi ed interventi basati su tradizioni, culture, religioni, livelli di sviluppo socio-economico, sistemi politici e giuridici assai diversi tra loro. In particolare era importante conciliare le diversità di mentalità e di approccio al problema da parte dei paesi economicamente progrediti e quelli in via di sviluppo: per i primi era centrale il livello di tutela dei diritti, per i secondi si poneva con urgenza il concreto problema delle risorse necessarie per garantire tali diritti.

Alla fine di un lungo percorso di mediazioni ed anche di compromessi venne raggiunto un accordo generale. Il 20 novembre 1989 fu approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, la *Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia*.

Rispetto alla Dichiarazione del 1959, la Convenzione del 1989 non si è limitata ad una elencazione di principi generali, ma ha inteso costituire un vero e proprio vincolo giuridico per gli Stati che l'hanno ratificata. Questi ultimi devono uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione per far sì che i diritti e le libertà in essa proclamati siano resi effettivi attraverso il riconoscimento, non solo formale, del fanciullo come particolare soggetto di diritti.

La Convenzione infatti è stata elaborata con estrema cura per vincolare in modo non astratto gli Stati. Agli impegni generici e alle petizioni di principio si sono preferite formule precise e il più possibile analitiche. Rispetto alle precedenti Dichiarazioni, ha assunto il carattere giuridico di trattato, regolato dalle norme del diritto internazionale.

Il 27 maggio 1991 il Parlamento italiano ha ratificato con Legge n. 176 la Convenzione e quindi Parlamento e Governo italiani sono tenuti ad uniformare alle indicazioni previste dalla Convenzione

gli interventi normativi ed amministrativi relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Gli articoli della Convenzione non si sono limitati a fotografare la realtà esistente, ma sotto certi aspetti la anticipano ed influiscono sul suo sviluppo, affiancando ai diritti ormai unanimemente riconosciuti e tutelati (diritto alla vita, alla salute, all'istruzione, ecc.), una serie di diritti di nuova generazione, come quelli alla *privacy* e all'ambiente.

Accanto all'"inventario" di ciò che al presente è garantito alle giovani generazioni, la Convenzione ha introdotto articoli di valore programmatico che indicano alcuni obiettivi da raggiungere. In un certo senso prefigurano un mondo a misura di fanciullo.

I principi fondamentali su cui la Convenzione si basa sono essenzialmente quattro:

- a. Non discriminazione, in quanto gli Stati firmatari si impegnano ad assicurare ad ogni fanciullo il godimento di tutti i diritti enunciati, a prescindere dalla razza, dalla religione, dal sesso, dall'estrazione sociale;
- b. Prevalenza del "superiore interesse" del fanciullo in ogni iniziativa legislativa, provvedimento giuridico, intervento pubblico o privato;
- c. Diritto prioritario alla vita, alla sopravvivenza e alla crescita e sviluppo dell'infanzia nella misura massima possibile;
- d. Diritto del fanciullo ad essere ascoltato e compreso dagli adulti.

La Convenzione, anche per fugare i timori che un'eccessiva enfaticizzazione dei diritti e delle libertà portasse ad un allentamento e misconoscimento del ruolo della famiglia, riafferma che quest'ultima è il "nucleo fondamentale della Società" ed è l'ambiente naturale in cui i fanciulli debbono crescere. Per questo motivo gli Stati hanno l'obbligo di assistere ed aiutare la famiglia per assolvere al meglio i suoi ruoli umani ed educativi. L'equilibrato sviluppo della personalità del fanciullo deve avvenire sì all'interno della famiglia, ma in un clima di "felicità, amore e comprensione".

Infine la Convenzione ribadisce il diritto del minore all'educazione e all'istruzione, ma sottolinea che quest'ultima deve essere di qualità e deve essere finalizzata a favorire lo sviluppo della persona e delle sue potenzialità. In particolare si richiede che la scuola e tutte le istituzioni favoriscano l'educazione del fanciullo al rispetto della propria identità familiare, culturale e nazionale, "nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive e delle civiltà diverse dalla sua".

Indicazioni, oggi quanto mai di attualità, che le scuole dell'infanzia della FISM sono da tempo impegnate a realizzare nella loro offerta formativa rivolta a tutti i bambini senza distinzione di sorta.

Redi Sante Di Pol

Convenzione Internazionale sui Diritti dei Minori

20 novembre 1989

Articolo 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
- b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
- c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
- d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
- e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Articolo 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
- e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera di nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.